

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1414

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOVI, MARANO, LAURO, GIRFATTI, IZZO, FASOLINO, GIULIANO, PASTORE, AZZOLLINI, IANNUZZI, SPECCHIA, MANFREDI, MONCADA LO GIUDICE, PEDRIZZI e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

Interventi per la salvaguardia di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. – La pericolosità del sottosuolo di Napoli è nota da centinaia di anni, così come sono note le ricerche condotte, sempre nello stesso lasso di tempo, al fine di acquisire una migliore conoscenza del sottosuolo stesso, in modo da poter programmare una serie di organici interventi volti al suo recupero e messa in sicurezza.

Il quadro che è emerso a conclusione dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli (3 aprile 2002) appare molto critico: 1) non sono stati prodotti elementi esaustivi per poter pianificare correttamente e concretamente gli interventi e, quindi, per poter azzardare una credibile ipotesi di spesa; 2) la struttura commissariale ha mostrato un incredibile immobilismo, non da ultimo relativamente a problematiche di chiara urgenza, ed è sempre intervenuta in emergenza e non sempre nel modo migliore, rendendo così molto spesso vani gli stessi interventi; 3) l'amministrazione comunale, con altrettanto immobilismo e con grandi difficoltà nella gestione ordinaria di rilevanti realtà interferenti con il dissesto, oltre a determinare un potenziale rischio aggiuntivo, rende non poco problematica la corretta acquisizione dei dati ed un'adeguata pianificazione degli interventi.

Il territorio napoletano è caratterizzato da una elevata fragilità strutturale e quindi da una forte propensione al dissesto idrogeologico.

Le politiche di intervento nel settore sono state sin qui dominate dalla logica dell'emergenza, mentre sono state fortemente carenti le politiche orientate alla valutazione e prevenzione del rischio. Nel complesso, è mancata una politica di gestione del territorio orientata alla salvaguardia del suolo come ri-

sorsa non rinnovabile ed alla valutazione preventiva del rischio.

È arrivato il momento di porre le basi per affrontare il problema del dissesto idrogeologico in termini multidisciplinari, analizzando le cause e definendo le aree a rischio della città in funzione della stratificazione geologico-architettonica.

Tale impostazione multidisciplinare è da porre alla base della redazione di un piano generale di interventi che possa svolgere l'ineliminabile funzione di assicurare la coerenza e l'efficacia dei singoli interventi attuativi, consentendo tra l'altro una razionale e giustificabile programmazione delle priorità di intervento.

Il problema che si pone, dopo aver individuato gli interventi da effettuare, è come arrivare a soluzioni rapide ed efficienti per salvaguardare l'intera città di Napoli.

Dalle varie indagini emerge l'assoluta necessità di un riordino della legislazione vigente e dei finanziamenti. Inoltre l'incapacità da parte degli enti locali di gestire la situazione impone l'assunzione di un ruolo di primo piano da parte dello Stato, anche in considerazione del dettato dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, che prevede che per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

Quindi è fondamentale dichiarare la salvaguardia di Napoli problema di preminente interesse nazionale (articolo 1) e prevedere l'istituzione di un Comitato per Napoli (arti-

colo 2), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai titolari dei Dicasteri interessati, dai rappresentanti degli enti locali interessati e soprattutto da esperti altamente qualificati a livello nazionale ed internazionale.

Questo Comitato deve avere il compito di attuare il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 4), di favorire la riconversione delle attività produttive esistenti con attività a basso impatto ambientale e di garantire un'efficace manutenzione urbana, attraverso interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città, quali la sistemazione di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, la sistemazione e la razionalizzazione dei sottoservizi a rete, il con-

solidamento statico degli edifici pubblici e privati, il controllo dell'estrazione delle rocce dal sottosuolo, il monitoraggio delle cavità nel sottosuolo.

Inoltre dovrà essere prevista la costituzione di un apposito Fondo per la salvaguardia di Napoli (articolo 5), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale dovranno confluire gli stanziamenti previsti dalle leggi attualmente in vigore per gli interventi per la città di Napoli, nonché i fondi eventualmente erogati dall'Unione europea.

Gli articoli 6 e 7 prevedono l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle norme attuative e la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La salvaguardia di Napoli è problema di preminente interesse nazionale.

2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico e storico della città di Napoli, ne tutela l'equilibrio del suolo, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica, ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito un Comitato per Napoli, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

- a)* il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b)* il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c)* il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d)* il presidente della giunta regionale della Campania;
- e)* quindici esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono scelti tra persone altamente qualificate a livello nazionale ed internazionale, che abbiano svolto studi e ricerche, da almeno dieci anni, nei settori relativi ai temi di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Il Comitato per la salvaguardia di Napoli esprime parere obbligatorio e vincolante su tutti gli interventi proposti di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche. Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali, regionali e comunali.

2. Gli esperti hanno l'obbligo di presentare i propri progetti di interventi entro un anno dal loro insediamento.

Art. 4.

1. Il Comitato deve relazionare sui seguenti temi:

a) riconversione delle attività produttive in essere con attività a basso impatto ambientale;

b) manutenzione urbana della città: interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Napoli, come la sistemazione di fondamenta; opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi; la sistemazione e la razionalizzazione dei sotto servizi a rete, il consolidamento statico degli edifici pubblici e privati;

c) controllo dell'estrazione delle rocce dal sottosuolo;

d) normativa sul dissesto idrogeologico;

e) monitoraggio delle cavità nel sottosuolo.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la costituzione di un apposito Fondo per la salvaguardia di Napoli, istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione finanziaria corrispondente a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Le modalità di erogazione dei contributi sono determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti previsti per gli interventi per la città di Napoli dalle leggi attualmente in vigore, nonché i fondi eventualmente erogati dall'Unione europea.

Art. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le norme attuative.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

